

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023, TRA La Provincia di Benevento e COMUNE DI Pietrelcina per interventi di manutenzione straordinaria in occasione dell'anno giubilare.

TRA

la **Provincia di Benevento**, con sede in Benevento in Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento codice fiscale 81000330647, rappresentato da in qualità di

E

Comune di Pietrelcina, di seguito "Comune" C.F. 80001750621, con sede legale in Corso Padre Pio n. 33, 82020 Pietrelcina (BN), nella persona del Sindaco pro-tempore;

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'articolo 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- l'articolo 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi".
- L'art. 7 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico.

Premesso altresì che, in occasione dell'Anno Giubilare, è previsto un notevole incremento del flusso turistico nella Provincia di Benevento, ed in particolare a Pietrelcina, Comune della Provincia conosciuto in tutto il mondo come luogo di nascita di Padre Pio, ordinariamente interessato da un costante afflusso di pellegrini.

- l'individuazione del Santuario Diocesano "San Pio da Pietrelcina" presso la chiesa parrocchiale di "Santa Maria degli Angeli" tra le chiese giubilari della Provincia di Benevento potenzia sensibilmente l'afflusso di pellegrini, con conseguenti ricadute turistiche per tutto il territorio della Provincia.

- In considerazione del maggiore flusso turistico, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, con legge 21/02/2025, n.15 è stata finanziata la spesa di euro 130.000,00 a favore del Comune di Pietrelcina.
- la Regione Campania con LR 30/12/2024 N. 25, art. 36, ha assegnato al Comune di Pietrelcina un contributo di € 100.000,00 *"per l'implementazione delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio nell'anno giubilare 2025"*;
- l'amministrazione provinciale partecipa alle attività tese a migliorare l'accoglienza dei pellegrini;
- a seguito di un confronto con l'amministrazione comunale di Pietrelcina, si è condivisa la opportunità di definire interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture che verranno attuati e finanziati dalla Provincia di Benevento, nel contesto di un programma di interventi che vede coinvolto anche il comune di Pietrelcina con propri interventi.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto ed attività.

La Provincia di Benevento si impegna, su richiesta del Comune di Pietrelcina, ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie di proprietà del Comune di Pietrelcina a servizio dei luoghi di pellegrinaggio.

Per tali opere, è prevista una spesa massima complessiva di € 100.000.00 IVA e oneri compresi.

Il comune di Pietrelcina si impegna a coordinare le proprie attività ed il proprio programma di interventi manutentivi contestualmente alle operazioni della Provincia per un importo pari a € 30000.

Tutte le procedure relative alle suddette attività -dalla progettazione alla scelta del contraente, alle comunicazioni all'A.N.A.C. alla sicurezza dei cantieri, all'esecuzione dei collaudi, nonché in materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari- sono a carico della Provincia di Benevento che ne assume altresì gli oneri finanziari.

Art. 2 – Impegno delle parti.

In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.

Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano tempestivamente e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nella esecuzione degli interventi.

Art. 3 – Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata corrispondente al tempo necessario per lo svolgimento degli interventi concordati.

Art.4 - Responsabilità

Il Comune di Pietrelcina dichiara di essere consapevole delle responsabilità connesse all'attività disciplinata nel presente atto, esonerando la Provincia di Benevento da qualsiasi responsabilità giuridica e penale per il mancato rispetto delle normative in materia di lavori pubblici.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo, il Comune di Pietrelcina indica quale referente il (nome, cognome e qualifica) e la Provincia indica quale suo referente l'ing. Angelo Giordano.

Art. 5 – Recesso e risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 6 – Foro competente per le controversie

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 7 – Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1991, n. 241

Letto, confermato e sottoscritto.

Provincia di Benevento

Comune di Pietrelcina